

COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Sommario

- ART. 1 Oggetto del regolamento e principi generali
- ART. 2 Norme in materia di progettazione.
- ART. 3 Affidamento degli incarichi di progettazione.
- ART. 4 Limitazioni all'erogazione degli incentivi
- ART. 5 Finanziamento degli incentivi
- ART. 6 Criteri di riparto
- ART. 7 Liquidazione degli incentivi.
- ART. 8 Condizioni per l'affidamento dell'incarico
- ART. 9 Divieti
- ART. 10 Copertura rischi professionali
- ART. 11 Rinvio dinamico
- ART. 12 Pubblicità del Regolamento
- ART. 13 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

- 1) Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall'art. 18 della L. 109/94 e s.m.i.;
- 2) Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione e/o svolgimento dei progetti di opere o di lavori pubblici oppure di atti di pianificazione territoriale generale.
- 3) Per il personale dell'ufficio tecnico si intende indifferentemente sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti e/o svolgimento dei lavori sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.
- 4) Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.
- 5) Per la legge n. 109 si intende la legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

Norme in materia di progettazione

- 1) Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della legge 109 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio tecnico.
- 2) L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge 109/94;
- 3) Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

ART. 3

Affidamento degli incarichi di progettazione

- 1) In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale, l'amministrazione individua i progetti da affidare al personale dell'ufficio Tecnico.
- 2) Il conferimento di incarichi di progettazione al personale e' affidato, tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali.
- 3) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sulla base della pianificazione di cui al comma 1, è responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 109. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori al personale interno possono coincidere con la nomina di responsabile del procedimento.

ART. 4

Limitazioni all'erogazione degli incentivi

- 1) Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono erogati esclusivamente qualora l'attività riguardi la progettazione, attività relative alla direzione dei lavori, attività relative allo svolgimento del compito di responsabile del procedimento e alla redazione del piano di sicurezza.
- 2) Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni e' dovuto l'incentivo per la sola attività svolta dal responsabile del procedimento e dal personale amministrativo.
- 3) Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi sono dovuti nella misura di legge dalla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni.

ART. 5

Finanziamento degli incentivi

- 1) La somma relativa all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 18 della legge 109/1994, così come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge n. 144/1999, come determinata sulla base degli articoli seguenti, trova collocazione negli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, della medesima legge.

ART. 6

Criteri di riparto

- 1) All'inizio di ciascun esercizio, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, con proprio atto, individua il personale interessato alla progettazione, D.L., redazione del Piano di Sicurezza, collaudo, affidamento lavori, Responsabilità del procedimento e, contestualmente, ripartisce il fondo di cui all'art. 5) secondo la quota di spettanza di ciascun singolo progetto, così come individualmente calcolata ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge 109.

2) Le quote di Progetto sono ulteriormente ripartite tra i partecipanti tenendo conto della qualifica funzionale del dipendente, del livello di responsabilità assunta nelle distinte fasi procedurali, secondo i successivi parametri.

3) Qualora il personale del UTC interessato alla progettazione sia costituito dal solo Responsabile, l'atto di cui al punto 1) è assunto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

FASE DELLA PROGETTAZIONE -DIREZIONE LAVORI –COLLAUDO SICUREZZA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI.

- Progetto Preliminare	0.10%
- Progetto Definitivo	0.20%
- Progetto Esecutivo	0.30%
- Direzione Lavori -redazione piano sicurezza –collaudo	0.20%
- Affidamento Lavori	0.20%
- Responsabile del Procedimento	0.50%

Nel caso in cui la progettazione sia affidata a tecnico esterno ai sensi dell'art. 17 comma 1 la percentuale relativa al Responsabile del Procedimento è pari al 1% del costo complessivo delle opere, mentre le altre rimangono invariate in considerazione dei maggiori adempimenti e dei pareri in capo al medesimo.

Si ha diritto altresì all'incentivo nella percentuale dell'1,5% per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche affidati come lavori in economia, che comportino la redazione anche di un solo elaborato tecnico (relazione, computi, capitolati e fogli condizioni, ecc.), nonché la direzione dei lavori e l'assunzione della funzione di Responsabile del procedimento.

ATTI DI PIANIFICAZIONE

Secondo i disposti della legge 144/99 art. 13 comma 4 per la redazione di atti di pianificazione territoriale spetta il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.

Il fondo complessivo d'incentivazione, come sopra calcolato, da suddividere tra il personale dell'Ufficio Tecnico ed eventualmente uffici amministrativi qualora intervengano delle varie fasi, si intende al lordo degli oneri riflessi e precisamente comprende:

- a) compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti coinvolti
nel progetto in rapporto ai parametri individuati come sopra
- b) imposte e tasse individuali corrispondenti.
- c) quota contributi normalmente a carico dei lavoratori dipendenti.

Sono escluse e poste a carico dell'amministrazione Comunale le quote di contributi a carico del datore di lavoro.

ART. 7

Liquidazione degli incentivi

- 1) I Progettisti assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della Progettazione.
- 2) Ai fini del comma precedente essi segnalano al Responsabile competente alla liquidazione degli incentivi l'avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali liquidabili ai sensi dell'art. 6.
- 3) In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

ART. 8

Condizioni per l'affidamento dell'incarico a personale interno

I progetti sono firmati da dipendenti dell'Ufficio Tecnico abilitati all'esercizio della professione, i tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione pubblica da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

ART 9

Divieti

I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i. se non conseguenti ai rapporti di impiego.

E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla legge 109.

ART. 10

Copertura rischi professionali

Il Comune stipula, con oneri a proprio carico, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione idonee polizze assicurative dei rischi di natura professionale.

Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

ART. 11

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tale evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

ART. 12

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re. Co.), in conformità a quanto previsto dal vigente statuto comunale.

Le disposizioni in esso contenute si applicano per tutti i lavori, opere pubbliche e atti di pianificazione la cui risorsa sia stata reperita e disponibile a partire dalla data di entrata in vigore dalla L. 109/94.